

una pre-pubblicazione del P. Mon. 8 ad opera di Wenger nel 1911, *Eine Schenkung auf den Todesfall*, in ZSS. 32 (1911) 325-337, in cui il nostro papiro era citato dal romanista col suo numero d'inventario — P. Mon. gr. Inv. nr. 108 — circostanza questa che non dovrebbe essere dimenticata dai romanisti, a maggior ragione di fronte alla pubblicazione posteriore e definitiva del 1914, in cui il documento viene relazionato con il numero 8. (Si ringraziano i professori Mario e Giuliana Talamanca per l'aiuto prestato nell'accesso a questa collezione di papiri). 44. In senso contrario, Serrao, *o.c.* 152 s. nt. 253. 45. Più accettabili, dunque, sono le osservazioni di Arangio-Ruiz, cfr. FIRA. cit. [E. C. S. M.]

1. Un acuto scritto dedicato da N. Palazzolo all'*edictum de albo corrupto*<sup>1</sup> mi induce a riprendere brevemente la penna<sup>2</sup> per stilare alcune note aggiuntive sul tema<sup>3</sup>.

Base di operazioni è il testo dedicato da Ulpiano a commento del nostro editto<sup>4</sup>:

D. 2.1.7 pr. (Ulp. 3 ed.): Si quis id, quod iurisdictionis perpetuae causa, non quod prout res incidit, in albo vel in charta vel in alia materia propositum erit, dolo malo corruperit: datur in eum quingentorum [aureorum] (miliarum sestertiorum) iudicium, quod populare est.

Il passo è stato certamente ritoccato da Giustiniano, sostituendo i cinquecento aurei ai cinquecentomila sesterzii<sup>5</sup>. Ma sono andati i compilatori più in là? Contro un'opinione assai diffusa<sup>6</sup>, io ho altrove sostenuto di no<sup>7</sup>. Il Palazzolo<sup>8</sup> propende oggi per la mia tesi, osservando, in appoggio ad essa, che « *iurisdictionis perpetua* » è locuzione propria della cancelleria di Alessandro Severo, entro la quale Ulpiano svolse un ruolo notoriamente importante<sup>9</sup>. Egli però non intende la *iurisdictionis perpetua* come sinonimo di « *edictum perpetuum* », ma assume che l'espressione relativa si riferisca alla giurisdizione dei due pretori nel senso stesso che stette alla base dell'antico *plebiscitum Cornelium* del 67 a.C.: un plebiscito che, giusta quanto da lui sostenuto in altra sede<sup>10</sup>, chiese ai pretori di non discostarsi, nell'amministrazione della giustizia, da quanto promesso nei loro *edicta « perpetua »*, nel senso di editti relativi all'esercizio ordinario della funzione giurisdizionale<sup>11</sup>.

Io posso anche essere d'accordo col Palazzolo nel ritenere che, se la legge Cornelia *de edictis praetorum* parlò davvero di *edicta perpetua*<sup>12</sup>, non ne parlò in contrapposto ai così detti *edicta repentina*, emessi in corso d'anno<sup>13</sup>, ma ne parlò in contrapposto (implicito) a quanto fosse pur disposto da *edicta*, ma non attenesse all'esercizio normale della giurisdizione<sup>14</sup>. Tuttavia non mi sembra che, nel testo in esame, Ulpiano abbia voluto richiamarsi a questa distinzione. Posto di fronte ai *verba edicti*, che molto probabilmente suonavano « *si quis id, quod iuris dicundi causa in albo propositum erit, dolo malo corruperit* »<sup>15</sup>, egli non si è sentito di trascriverli pari pari, ma ha voluto chiarire che, ai suoi tempi, vale a dire agli albori del sec. III d.C.<sup>16</sup>, il delitto si verificava in ordine alla *corruptio* di tutto quanto fosse stato pubblicato, anche in modi diversi dall'affissione nell'albo, a scopo di giurisdizione da valere in perpetuo e non a titolo diverso<sup>17</sup>.

La prima precisazione di Ulpiano è contenuta nelle parole « *in albo vel in charta vel in alia materia (propositum erit)* » ed è facile da capire.

A cavallo tra il secondo e il terzo secolo, l'*edictum* era conosciuto (ed era considerato *propositum*, pubblicato) non solo attraverso l'*album*, ma anche attraverso altri mezzi di comunicazione: il papiro (*charta*) e ancora la pergamena, la tavoletta di legno e tutto ciò che può farsi rientrare nell'*alia materia*. Quanto alla seconda precisazione (contenuta nelle parole « *id, quod iurisdictionis perpetuae causa, non quod prout res incidit, ... propositum erit* »), la comprensione si fa più difficile: ma che altra significazione può avere « *iurisdictionis perpetuae causa propositum* », se non quella di « pubblicato nel testo ormai comunemente noto come *edictum perpetuum* »? <sup>18</sup> È chiaro, a mio avviso, che Ulpiano è uscito in queste parole perché ha voluto escludere dalla fattispecie delittuosa della *corruptio* ciò che non fosse stato pubblicato come supporto della *iurisdictionis perpetuae*, della giurisdizione perpetua, stabilizzata del pretore <sup>19</sup>, ma fosse stato pubblicato al servizio di occasioni contingenti (*prout res incidit*) <sup>20</sup>.

Perché mai le due precisazioni ora illustrate sono state fatte da Ulpiano e non dai compilatori giustiniani? La risposta è suggerita da una osservazione avanzata dal De Francisci proprio a sostegno della tesi dell'emblema. Ha ricordato infatti il De Francisci <sup>21</sup> che Giustiniano, nella versione greca della *const. Tanta* <sup>22</sup>, afferma che l'editto « codificato » da Salvio Giuliano per ordine dell'imperatore Adriano fu tutto trascritto in una sorta di libriccino <sup>23</sup>: il che lo ha indotto a pensare che a quel piccolo codice si riferiscano, in D. 2.1.7 pr., le parole, a suo parere aggiunte dai compilatori, « *vel in charta vel in alia materia* ». Senonché vien facile replicare a questa argomentazione che, se i compilatori giustiniani avessero voluto alludere al *χαρτίον* di cui parla la costituzione *Δέδωκεν*, essi non avrebbero lasciata intatta la menzione dell'*album* <sup>24</sup> ed avrebbero piuttosto interpolato la menzione del *codex*. Una volta tanto bisogna dunque concludere che quelle, che al primo aspetto possono sembrare delle alterazioni postclassiche o giustiniane, sono in realtà tutta farina del sacco di Ulpiano.

2. Sorvolo sui problemi relativi alla prima introduzione dell'*edictum de albo corrupto* ed alle caratteristiche della fattispecie delittuosa di *corruptio* dell'*id, quod in albo propositum erit*: argomenti per i quali posso ben rinviare a ciò che ha scritto il Palazzolo <sup>25</sup>. I punti che qui mi interessa discutere sono altri, e cioè: se, nel secondo e terzo secolo dopo Cristo, il così detto « *edictum perpetuum* » o « *edictum* » per antonomasia <sup>26</sup> era integralmente riversato nell'*album* magistratuale; e se, dopo il principato di Adriano, cioè dopo l'epoca cui un certo numero di fonti postclassiche attribuiscono la « codificazione » dell'*edictum* <sup>27</sup>, il magistrato giudicante, e in particolare il pretore, davvero smise di aggiungere nuove clausole al testo dell'*edictum perpetuum*.

Per quanto attiene al primo punto, io ho ipotizzato, altra volta <sup>28</sup>, che probabilmente, col procedere dei tempi, non sempre e non tutti gli *edicta* giurisdizionali erano in pratica riprodotti anno dopo anno nel-

l'albo <sup>29</sup>: le formule (di *actiones* e di *interdicta*) e le promesse edituali già proposte ripetutamente dai predecessori, quindi ormai entrate nella conoscenza stabile della giurisprudenza e del pubblico, erano lasciate nella prassi (ripeto: nella prassi) da parte, mentre il limitato spazio dell'*album* <sup>30</sup> era piuttosto utilizzato per i *nova edicta*, cioè per gli editti di nuovo conio emessi dal magistrato in carica. L'affermazione ha incontrato il favore del Mancuso <sup>31</sup>, ma è stata rigidamente contestata dal Palazzolo <sup>32</sup>, il quale ha obiettato che la mia tesi « finirebbe per sminuire enormemente il valore del nostro editto [cioè dell'editto *de albo corrupto*] e per creare una ingiustificata discriminazione fra la tutela dei vecchi editti e quella dei *nova edicta* » <sup>33</sup>, ed ha citato, per buona misura, alcuni testi postadrianei (cioè posteriori alla asserita « codificazione »), che esplicitamente parlano di *propositio in albo* dell'*edictum perpetuum* <sup>34</sup>.

Ebbene sia chiaro: io non sostengo, e non ho mai sostenuto, che gli editti dei magistrati giudicanti non fossero tutti, *in abstracto*, da pubblicarsi e ripubblicarsi annualmente nell'albo. Io ho ragionato e ragiono in concreto, cioè sul piano pratico. È noto che il ceto dei giuristi fu sin dagli inizi vicino ai magistrati giudicanti, e in particolare ai pretori, per consigliarli ed aiutarli nella confezione dei loro programmi di giustizia annuali <sup>35</sup>; è noto che sin dal sec. I a. C. vi fu un giurista, Aulo Ofilio, che procedette ad una « presa d'atto », con relativo commento, dell'intero editto del pretore urbano <sup>36</sup>; è noto che altre prese d'atto del testo dell'editto urbano e degli altri editti giurisdizionali furono effettuate da giuristi successivi <sup>37</sup>, a culminare con i monumentali *digesta* di Salvio Giuliano <sup>38</sup>; è noto che, in linea di massima, i magistrati giudicanti si astennero dall'eliminare o dal ritoccare gli editti precedenti, limitandosi ad aggiungere ai vecchi eventuali nuovi editti, da valere in luogo di quelli <sup>39</sup>. Tutto questo è noto; ma allora perché non supporre che, man mano che il testo degli editti si andò stabilizzando, riversandosi e ordinandosi nelle opere di commento della giurisprudenza, si sia ritenuto inutile riproporre annualmente negli albi la parte « stabilizzata », tralasciata, degli editti stessi, cioè una parte che era, ad un tempo, ben conosciuta da tutti e non più praticamente « corrottilabile » da nessuno?

Vi è di più. Col procedere del tempo, man mano che l'editto per antonomasia divenne quello pretorio e che si radicò nei giuristi romani la concezione di un *edictum perpetuum* stabilizzato <sup>40</sup>, si evolse e si allargò anche il concetto di *corruptio* del testo edituale. Dalla *corruptio* di ciò che fosse pubblicato nell'*album* la fattispecie delittuosa si estese, come abbiamo visto <sup>41</sup>, anche alla *corruptio* di ciò che venisse reso di pubblica ragione su *charta* o su altro materiale scrittorio. Che si vuole di più per convincersi che, almeno nel passaggio dal secondo al terzo secolo dopo Cristo, ormai l'*edictum perpetuum* non era solo e tutto *propositum in albo*? <sup>42</sup>.

Restano, da prendere in considerazione, le fonti di età postadrianea che parlano di una *propositio* dell'*edictum in albo*. Ma è il caso, a mio

avviso, di esaminarle in sede di discussione del secondo tra i punti che mi sono ripromesso di affrontare<sup>43</sup>.

3. Non spenderò parole a difesa della mia tesi, alla quale continuo ad essere fermissimamente affezionato, secondo cui la codificazione giuliano-adrianea dell'editto è solo una favola, sviluppatasi in epoca post-classica intorno a un possibile nucleo di verità ben più modesto<sup>44</sup>. Qui mi importa di indicare un altro indizio a dimostrazione del fatto che l'*edictum perpetuum* non si immobilizzò all'epoca di Adriano, ma continuò anche in seguito, sino all'età dei Severi, ad accrescersi, sia pur parzialmente, di nuove clausole.

L'indizio non è dato dal linguaggio di Gaio, il quale parla di formule che *in albo proponuntur*<sup>45</sup> o di azioni che *in edicto proponuntur*<sup>46</sup>. Checché dica in proposito il Palazzolo<sup>47</sup>, a me sembra ancor oggi che il « *proponuntur* » di Gaio non alluda ad una inserzione fatta nell'editto contemporaneamente a Gaio stesso, ma abbia un valore puramente di stile, indichi cioè formule e azioni che ai tempi di Gaio si leggevano già nell'editto<sup>48</sup>. L'indizio a favore della mia tesi è piuttosto dato da questo paragrafo del commento di Ulpiano all'*edictum de albo corrupto*:

D. 2.1.7.2 (Ulp. 3 ed.): Quod si dum proponitur vel ante propositionem quis corruperit, edicti quidem verba cessabunt; Pomponius autem ait sententiam edicti porrigendam esse ad haec<sup>49</sup>.

Se Ulpiano, divergendo in ciò da Pomponio, afferma che la *corruptio* non è perseguibile, ove venga effettuata prima che la *propositio edicti* sia stata portata a compimento, ciò è perché « ai tempi di Pomponio (e poi di Ulpiano) c'era ancora qualcosa che veniva pubblicato nell'albo<sup>50</sup> ai fini della giurisdizione pretoria ».

Le parole che ho trascritte e fatte mie sono parole del Palazzolo<sup>51</sup>. Con il quale la mia concordia sarebbe addirittura idilliaca, se egli non fosse, purtroppo, pervicacemente legato, sia pure in ottima compagnia, alla leggenda della « codificazione » dell'editto perpetuo. Convinto com'è che l'editto fu codificato da Salvio Giuliano e che, pertanto, dopo l'avvenuta codificazione i pretori non poterono accrescerlo di nuove clausole, egli formula l'ipotesi che dopo la codificazione l'albo magistratuale (col complemento della *charta* e dell'*alia materia*) sia stato utilizzato per la pubblicazione di « tutte le modifiche (o le aggiunte) imperiali al testo dell'editto »<sup>52</sup>. In altri termini, l'albo magistratuale e i suoi complementi sarebbero stati, dopo Adriano e particolarmente in età severiana, il mezzo di pubblicazione di tutto quanto fosse attinente alla attività di giurisdizione ordinaria<sup>53</sup>.

Temo però che non ci siamo. A parte che, per quanto ci risulta, le costituzioni imperiali avevano vita e pubblicità loro proprie<sup>54</sup> ed erano messe in sintonia con le « norme » edittoali solo in sede di elaborazione giurisprudenziale, io faccio osservare che le modifiche imperiali ai rego-

lamenti edittoali avrebbero avuto bisogno, per essere iscritte sull'albo o sui suoi complementi, della iniziativa del pretore: il che le avrebbe convertite automaticamente in editti pretorii, in clausole dell'*edictum perpetuum*<sup>55</sup>. Lo stesso Giustiniano, che pure afferma in tutte le lettere che una *compositio edicti* adrianea ebbe luogo, non giunge al punto di sostenere apertamente che Adriano indusse il senato a stabilire che il testo dell'*edictum* da lui fatto codificare fosse da accrescersi o da modificarsi, in seguito, con le aggiunte e i ritocchi introdotti dai principi: egli dice soltanto, in modo molto sfumato, che la *nova auctoritas* fu invitata a colmare le eventuali lacune del testo edittoale « *ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes* »<sup>56</sup>.

Per il che io chiudo qui le mie poche osservazioni sull'editto *de albo corrupto*. Aggiungendo, come mi è ormai solito, il mio « *ceterum censeo* » che l'editto giurisdizionale non fu mai codificato<sup>57</sup>.

Napoli.

ANTONIO GUARINO

1. N. Palazzolo, *L'edictum « de albo corrupto » e il problema della pubblicità delle norme edittoali in età postadrianea*, in St. Sanfilippo VII (1987) 593 ss. 2. V. A. Guarino, *La formazione dell'editto perpetuo*, in ANRW. II/13 (1980) 62 ss., spec. 73 s. nt. 47 (scritto riprodotto in A. Guarino, *Le ragioni del giurista. Giurisprudenza e potere imperiale nell'età del principato romano* [1983] 321 ss.). 3. Sul tema v. ora anche G. Mancuso, « *Praetoris edicta* ». *Riflessioni terminologiche e spunti per la ricostruzione dell'attività edittoale del pretore in età repubblicana*, in AUPA. 37 (1983) 307 ss., spec. 370 ss. 4. Letteratura più antica in F. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane. Le « actiones populares »* (1958) 150 nt. 2, e in A. Metro, *La « lex Cornelia de iurisdictione » alla luce di Dio Cass. 36.40.1-2*, in Iura 20 (1969) 515 nt. 70. 5. O. Lenel, *EP*<sup>3</sup> (1927) 57 nt. 5. 6. *Retro* nt. 1. *Adde* Mancuso (nt. 3) 378 s. 7. Guarino (nt. 2) nt. 47. 8. Palazzolo (nt. 1) 602 ss. 9. Cfr. CI. 2.50 (51).2 (Alexander Petronio centurioni, a. 222): *Si quid de bonis eorum, qui rei publicae causa absentes sunt, deminutum est actione qua competente eis aliquis liberatus fuit, in integrum restituito perpetua iurisdictione intra annum utilem permittitur*. 10. N. Palazzolo, *La « propositio in albo » degli « edicta perpetua » ed il « plebiscitum Cornelianum » del 67 a. C.*, in *Sodalitas A. Guarino* (1984) 2427 ss., spec. 2435 ss. 11. V. invece Metro (nt. 4) 510, secondo cui gli *edicta perpetua* furono contrapposti dalla *lex Cornelia* agli *edicta repentina*. Sul punto v. anche Mancuso (nt. 3) 397 ss. 12. Ma ne parlò davvero, o non parlò semplicemente di *edicta*? L'unica fonte che attribuisce alla *lex Cornelia* la dizione « *edicta perpetua* » è Ascon. in *Cornel.* 1.48 (119 Stangl): *Aliam deinde legem Cornelius... tulit, ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent*. In particolare,

di editti «perpetui» non parla Dio Cass. 36.40.1-2, pur esso relativo alla *lex Cornelia de edictis*. V. anche Gell. *n. a.* 10.15.31 (forse però relativo all'editto tralaticio). Sul punto: A. Guarino, s.v. «*Edictum perpetuum*», in *Il Digesto* (1989) nt. 1. 13. La locuzione «*edictum repentinum*» è ignota alle fonti romane. 14. Tra gli esempi portati dal Palazzolo (604 s. nt. 40-42) trascelgo quello dell'elenco dei giudici che il pretore preposto ad una *quaestio* doveva affiggere nell'albo. 15. Lenel (nt. 5) 57. Il seguito dell'editto doveva essere: «*in eum quintorum milium sestertiorum iudicium populare dabo*». 16. H. Fitting, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*<sup>2</sup> (1908, rist. 1965) 101 ss. 17. Palazzolo (nt. 1) 603 s. intende invece la *iurisdictio perpetua* «nel senso originario di permanente, stabile, durevole, secondo criteri prefissati». 18. In questo senso B. 7.3.7 (Heimb. 1.263). 19. In questo senso mi pare sia da intendere anche CI. 2.50 (51).2 (*retro* nt. 9). 20. Tutto sommato, a questa interpretazione si avvicina lo stesso Palazzolo (nt. 1) 605. 21. P. De Francisci, *Per la storia dell'editto perpetuo nel periodo postclassico*, in *Mél. De Visscher III* (1950) 358. 22. Const. Δέδωκεν 18. 23. (Ἀδριανός) ... τὰ παρὰ τῶν πραιτόρων κατ' ἕτος ἕκαστον νομοθετούμενα ἐν βραχεῖ τινὶ συνήγχε βιβλίῳ. 24. In D. 2.1.9 (Paul. 3 ed.) i compilatori non si sono curati di interpolare il richiamo alla *charta* e all'*alia materia*, ed hanno lasciata intatta la menzione del solo *album*. 25. Palazzolo (nt. 1) 608 s. 26. La più antica fonte tecnica, che sicuramente si riferisce all'*edictum perpetuum* come editto tralaticio, è Pap. 8 *resp.* D. 31.77.29. Siamo, dunque, nell'età dei Severi. 27. Analisi delle fonti (tutte postclassiche) sulla «codificazione» dell'editto in A. Guarino, *L'esaurimento del «ius honorarium» e la pretesa codificazione dell'editto*, in *St. Albertario I* (1953) 623 ss. (ora in Guarino, *Le ragioni* [nt. 2] 265 ss.). 28. Guarino (nt. 2). 29. Già Cicerone, *ad Att.* 6.1.15, parlando del suo editto cilicio, dice esplicitamente che per una parte di esso, cioè per la parte corrispondente all'editto dei due pretori cittadini, egli non riprodusse le varie clausole, ma si limitò ad una norma di rinvio all'editto cittadino. 30. Sul punto: Guarino (nt. 2) 73 nt. 45. 31. Mancuso (nt. 3) 388 e nt. 31. 32. Palazzolo (nt. 1) 607 nt. 56, la cui replica mi sembra alquanto fiacca. È vero che gli editti del sec. I a. C. contengono probabilmente meno clausole degli editti del secolo successivo e che gli editti del sec. I d. C. furono probabilmente, a loro volta, meno estesi degli editti del sec. II, ma anche gli editti del secondo secolo dovevano essere, almeno in teoria, pubblicati nell'*album*. 33. Il Palazzolo aggiunge che, «almeno nell'ottica repubblicana», la *corruptio* concerneva l'intero testo editto, limitando la sua critica, almeno a p. 607, all'editto del sec. I a. C. 34. Palazzolo (nt. 1) 613 ss. 35. F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. ital. 1968) 102 ss. 36. Cfr. D. 1.2.2.44 (Pomp. *sing. enchir.*): ... *de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit*. Non in tutto persuasivo Mancuso

(nt. 3) 329 ss. 37. A. Guarino, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup> (1987) 426. 38. Non a torto Giustiniano, *const. Tanta* 18, dice, con riferimento ai suoi *digesta*, che Giuliano fu «*legum et edicti perpetui subtilissimus conditor*». 39. P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*<sup>2</sup> (1912) 92 ss. 40. Cioè almeno da Papiniano in poi: *retro* nt. 26. 41. *Retro* nt. 1. 42. Altro argomento a favore della mia tesi io ho tratto da quanto scrive Ulpiano, D. 2.13.1.1, a proposito della *editio actionis*: Guarino (nt. 2) 74 nt. 48. Non mi sembra che l'argomento sia sufficientemente confutato da Palazzolo (nt. 1) 610 nt. 64. 43. *Infra* n. 3. 44. Su di essa, da ultimo: Guarino (nt. 12). 45. Cfr. Gai 4.46. 46. Cfr. Gai 2.253. 47. Palazzolo (nt. 1) 613 ss., il quale cita anche Gai 4.31, Gai 4.48 e CI. 8.1.1 a dimostrazione del fatto che, nei sec. II e III, l'editto era ancora tutto quanto leggibile nell'albo. 48. Guarino (nt. 2) 73 nt. 46. V. però, in senso contrario, Palazzolo (nt. 1) 614 nt. 85 e Palazzolo (nt. 10) 2447 nt. 77. 49. V. anche Ulp. D. 2.1.7.5. 50. Io aggiungerei «e altrove» (cioè *vel in charta vel in alia materia*). 51. Palazzolo (nt. 1) 616 s. 52. Palazzolo (nt. 1) 617. 53. Palazzolo (nt. 1) 618 s. 54. L'*edictum perpetuum* di età adrianea e postadrianea considerava estranei a se stesso le leggi, i senatoconsulti e le costituzioni imperiali, cui faceva richiamo. Cfr., ad esempio, Ulp. D. 3.1.1.8, Ulp. D. 4.6.1.1, Ulp. D. 4.6.28.2, Ulp. D. 43.8.2 pr. V., sul punto, N. Palazzolo, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d. C.* (1974) 24 ss. (con considerazioni, peraltro, non accettabili in ordine alle *epistulae*). 55. Non nego che modifiche suggerite al pretore dagli imperatori possano esservi state. Tutt'altro. Affermo solo che queste modifiche furono introdotte nell'editto (e quindi proposte nell'albo o nei suoi complementi) dallo stesso pretore. Per le costituzioni imperiali in quanto tali esistevano modi e sedi di *propositio* ben distinti. 56. Sebbene la traduzione greca induca fortemente nella tentazione di ritenere che Giustiniano abbia voluto alludere soltanto alle magistrature degli anni successivi alla codificazione, tutto il tenore di *const. Tanta* 18 fa intendere che la *nova auctoritas* era il potere imperiale. V., sul punto, Palazzolo (nt. 54) 27 s. e nt. 23. 57. La 'communis opinio' sulla codificazione dell'editto è stata difesa, da ultimo, da A. Torrent, *La «ordinatio edicti» en la política jurídica de Adriano*, in *BIDR.* 86-87 (1984) 37 ss., spec. 54 ss. Noto con piacere che il Torrent, attenuando di molto le sue precedenti prese di posizione contro la mia tesi, mi dà sovente ragione e si risolve, in definitiva, per la dottrina dominante essenzialmente perché la «*ordinatio*» dell'editto (cosa ben diversa da una vera e propria codificazione) si ambienta bene nel quadro della politica legislativa di Adriano. Meglio però si ambienterebbe, a mio avviso, nella politica di Adriano l'astensione dal ricorso drastico ad un clamoroso 'fermo' dell'editto e l'adozione di un *modus operandi* più 'soft', analogo a quello cui Adriano fece ricorso per il *ius publice respondendi* (che egli, si ricordi, non abolì formalmente, pur evitando di concederlo

sul piano pratico). Chi sa che, nell'avvenire, il Torrent non si avvicini ancora di più al mio pensiero? Io lo spero. Lo spero, sopra tutto, se egli (e qualche altro difensore della strana leggenda sulla codificazione) vorrà dare uno sguardo a quanto ho scritto da ultimo (in risposta a S. Serangeli, « *Abstenti* », « *beneficium competentiae* » e « *codificazione* » dell'editto [Ancona 1989] *passim*) per dimostrare che, a séguito di una autorevole costituzione di Severo e Caracalla dell'anno 196 (cfr. *Cl.* 4.26.2), il testo dell'editto riportato da Ulp. 29 *ad ed.* in *D.* 14.5.2 pr. venne (probabilmente) integrato con la menzione degli *abstenti* da un pretore di età successiva al 196 e non anteriore al 212 d.C.: v. A. Guarino, *L'editto in casa Cupiello*, in *Labeo* 36 (1990) 50 ss. [A. G.]

*Un'espressione oscura*

*nel testo del « Senatusconsultum Macedonianum »*

Francesco Lucrezi

Il testo del Senatoconsulto Macedoniano<sup>1</sup> (che, durante il principato di Vespasiano, ostacolò<sup>2</sup> la riscossione dei crediti concessi a *filii familias*) ci è riferito, in termini generalmente ritenuti credibili, da un brano di Ulpiano (il giurista cui si deve la grande maggioranza dei frammenti componenti il sesto titolo del quattordicesimo libro del Digesto, intitolato specificamente *De Senatus consulto Macedoniano*):

*D.* 14.6.1 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*). Verba senatus consulti Macedoniani haec sunt: 'Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat, etiam aes alienum adhibuisset, et saepe materiam peccandi malis moribus praestaret, qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis nominibus crederet: placere, ne cui, qui filio familias mutuum pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio petitioque daretur, ut scirent, qui pessimo exemplo faenerarent, nullius posse filii familias bonum nomen exspectata patris morte fieri'.

Tralasciando tutti gli altri problemi scaturenti dal passo ulpiano, soffermiamoci sulla possibile interpretazione di una frase 'di colore oscuro', a cui la dottrina ha attribuito discordanti significati: mi riferisco alle parole « *qui pecuniam, ne quid amplius diceretur incertis nominibus crederet* ».

Stando alla testimonianza di Ulpiano, dunque, la delibera del Senato sarebbe stata presa in considerazione del fatto che l'*aes alienum*, ossia il prestito di denaro, aveva offerto a un tale Macedone (un figlio che avrebbe deliberato di uccidere il padre per ereditarne le sostanze e poter pagare i debiti contratti, dando così l'occasione e anche il nome al nostro senatoconsulto)<sup>3</sup> lo spunto per effettuare atti scellerati (ai quali egli era già personalmente predisposto, per la propria natura malvagia); ed, inoltre, in considerazione del fatto che, in generale<sup>4</sup>, chi prestava denaro — *ne quid amplius diceretur — incertis nominibus* offriva spesso nuovo alimento di depravazione ai costumi dissoluti.

Ora, cosa significa prestare denaro *incertis nominibus* (locuzione, a quanto pare, mai presente altre volte nelle fonti)? E che significato occorre dare all'inciso « *ne quid amplius diceretur* »?

a) Il Glück, nel suo *Commentario alle Pandette*<sup>5</sup>, ha ripreso e sviluppato una spiegazione già proposta da Hommel<sup>6</sup>, la quale parte dalla constatazione che l'imperatore Claudio — con un'apposita *lex Claudia* — avrebbe proibito, negando valore al relativo contratto, di prestare denaro